

CA
121/11

TRIBUNALE REGIONALE
121/11/09 A. 138


del 2/8/11

Avv. C. Pelicci

Avv. **FERNANDA TIACCI**
Patrocinante in Cassazione
Via D. Guadalupe, 14 - SALERNO
Tel. e Fax: 089 228723

N. 2799/2011 REG.SEN.
N. 00984/2011 REG.RIC.

Diritti di copia assolti



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA A.G. 01 SETTORE 01
27 LUG 2011
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli Via S. Lucia, 81

AVV 12760

sul ricorso numero di registro generale 984 del 2011, proposto da:
RICCARDO ILARIA, rappresentata e difesa dall'Avv. Fernanda
Tiacci ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Antonio Lucianelli in Napoli, alla Via De Blasis, n. 5;

contro

REGIONE CAMPANIA - AREA GENERALE DI
COORDINAMENTO - SETTORE EDILIZIA PUBBLICA
ABITATIVA, in persona del legale rappresentante p.t., non
costituita in giudizio;

per l'esecuzione

della sentenza n. 1659 emessa il 19 febbraio 2009 e depositata il 30
marzo 2009 del T.A.R. Campania, Quinta Sezione, esecutiva, in
quanto non sospesa in sede di appello, nella parte in cui si condanna

SETTORE CONTENZIONI AMMINISTRATIVE E TRIBUNALI
29 LUG 2011
NAPOLI

la Regione Campania al pagamento in favore della ricorrente delle spese giudiziali, quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento).

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi - Relatore alla Camera di Consiglio del 5 maggio 2011 il dr.

Vincenzo Cernese - i difensori delle parti come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con atto depositato il 21 febbraio 2011 Riccardo Ilaria ricorreva, innanzi a questo Tribunale, contro la Regione Campania, chiedendo che l'intimata Amministrazione venisse condannata a porre in essere tutti i provvedimenti necessari e consequenziali per dare esecuzione alla sentenza n. 1659 emessa il 19 febbraio 2009 e depositata il 30 marzo 2009, nella parte in cui si disponeva la condanna della Regione Campania al pagamento in favore della ricorrente, Riccardo Ilaria, delle spese giudiziali, quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento), assegnando alla medesima Amministrazione un termine per provvedere e disponendo, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.

Al riguardo, parte ricorrente, in punto di fatto, rappresentava:

- che il T.A.R. della Campania, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso (n. 5144/1998 R.G.) proposto da Riccardo Ilaria contro la Regione Campania, lo accoglieva e, per l'effetto,

annullava la nota della Giunta Regionale della Campania, prot. n. AG/245 del 20.2.1998, con cui l'Ente aveva disposto la decadenza della ricorrente dal beneficio del contributo di Edilizia Agevolata in conto capitale (buono casa), contestualmente condannando la Regione Campania al pagamento in favore della ricorrente delle spese giudiziali, complessivamente quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento);

- che avverso tale sentenza, notificata il 28.4.2009, è stato proposto appello al Consiglio di Stato, senza che ne sia stata disposta la sospensione della sua esecutività. .

Tanto premesso e preso atto che, in esecuzione della predetta sentenza, con decreto della Giunta Regionale della Campania n. 352 del 30.9.2009, A.G.C. 16, Sett. 4° - Servizio 4°, era stato disposto il pagamento delle somme spettanti quali beneficio (buono casa) rivendicato in ricorso pari ad euro 18.592,45, ma non il pagamento delle spese giudiziali pari ad euro 1.500,00 (millecinquecento), mentre esito alcuno aveva avuto l'atto di diffida stragiudiziale notificato il 12.4.2010, non avendo, l'intimata Regione, nonostante il decorso del termine di giorni 30 assegnato, adottato i doverosi provvedimenti liquidazione delle spese giudiziali in favore della ricorrente, quest'ultima concludeva per la dichiarazione dell'obbligo di provvedere da parte della competente Amministrazione, previa assegnazione di un breve termine e la nomina di un Commissario ad acta, che, in caso di ulteriore inerzia, si sostituisca

all'amministrazione inadempiente nell'emanare il predetto provvedimento.

L'intimata Regione non si costituiva in giudizio ed alla data della Camera di Consiglio il ricorso era introitato in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente deve prendersi atto della piena esecutività della sentenza n. 1659 emessa il 19 febbraio 2009 e depositata il 30 marzo 2009 del T.A.R. Campania, V Sezione, pur in pendenza di giudizio di appello proposto avverso la stessa, attesa la non disposta sospensione della stessa, nonché della notifica da parte della ricorrente di atto di diffida e messa in mora dell'Amministrazione intimata e della comunicazione del ricorso.

Uni siffatto onere di notifica della diffida a provvedere, benché non più richiesto dal cod. proc. amm. per l'ammissibilità del giudizio di esecuzione, appare, comunque, opportuno onde consentire all'Amministrazione di provvedere onde evitare il commissariamento.


Ciò premesso, nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Al riguardo, nel decreto della Giunta Regionale della Campania n. 352 del 30.9.2009, A.G.C. 16, Sett. 4° - Servizio 4°, con cui era stato disposto in favore della Riccardo il pagamento delle somme riconosciute spettanti alla ricorrente quale beneficio contributivo, era stato ritenuto necessario "provvedere, con atto separato, d'intesa con il Settore Regionale Avvocatura e del Settore Regionale Bilancio, alla

liquidazione della somma di euro 1.500,00 in favore della ricorrente per spese di lite, come stabilito dalla sentenza del T.A.R.”; tuttavia l'intimata Regione non ha fornito alcuna prova relativamente al pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza onde è da presumere che, per questa parte, la sentenza de qua non abbia avuto piena e compiuta esecuzione.

Conseguentemente va dichiarato l'obbligo della predetta Amministrazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di provvedere entro il termine di 60 (sessanta giorni) dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) della presente sentenza, all'adozione di tutte le misure atte a dare completa esecuzione alla sentenza n. 1659 emessa il 19 febbraio 2009 e depositata il 30 marzo 2009 del T.A.R. Campania, V Sezione del T.A.R. Campania, V Sezione, nella parte in cui si dispone la condanna dell'Amministrazione Regionale al pagamento in favore della ricorrente delle spese giudiziali, complessivamente quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento).

In caso di persistente inadempienza del termine su indicato, si nomina fin d'ora il Commissario ad acta nella persona del Prefetto della Provincia di Napoli con facoltà di sub-delega ad idoneo Funzionario della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, che vi provvederà, in luogo ed a spese dell'intimata Amministrazione, nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente), ed in



favore del quale verrà corrisposto, con separato provvedimento, un compenso in relazione all'attività svolta ed alle spese sostenute.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 984/2011 R.G.) proposto da Riccardo Ilaria, così dispone:

lo accoglie e dichiara l'obbligo della Regione Campania di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, limitatamente al pagamento delle spese giudiziali, entro il termine sessanta giorni dalla comunicazione e/o notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Nel caso di ulteriore inadempienza nomina quale Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Napoli con facoltà di sub-delega ad idoneo Funzionario della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, che vi provvederà, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, nei tempi e nei modi in motivazione indicati;

c) condanna l'intimata Regione al pagamento delle spese giudiziali complessivamente quantificate in euro 500,00 (cinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 maggio

2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Fiorentino, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore

Gabriele Nunziata, Consigliere

L'ESTENSORE

Vincenzo Cernese

IL PRESIDENTE

Vincenzo Fiorentino

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 10 MAG 2011

IL SEGRETARIO

Vincenzo Cernese
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

RELATA di NOTIFICA

Ad istanza come in atti indicato lo sottoscritto U. G. addetto all'Ufficio Unico notifiche presso il Tribunale di Salerno ho notificato e dato copia conforme dell'antescritto atto per piena e legale scienza e ad ogni effetto di legge a:

- 1) REGIONE CAMPANIA, in persona del PRESIDENTE p. t. - Via S. Lucia n. 81 - 80132 - NAPOLI.

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE
A NORMA DI LEGGE SPEDITO
dall'UFFICIO di SALERNO C.P.

Salerno, li 23 LUG. 2011
EBOLI MARIO
Aiut. Uff. Giudiziaro
Corte Appello Salerno

Mod. 04211 (Ex. W8217)
EP081/EP0602 - S1(4) **AG**



76504647226-6

UFFICIO CANCELLERIA

**SERVIZIO NOTIFICAZIONE
ATTI GIUDIZIARI**

Ufficio Direzionale
Corteo di Salerno

POSTE ITALIANE
Numero Verde 800 20 20 20
Autore: D0000104/02001 del 22/06/2001



Regione Campania
Provincia di Salerno
80132 NAPOLI